

Comune di CODROIPO

Provincia di UDINE

**Regolamento per la disciplina del tributo
comunale per i servizi indivisibili (TASI)**

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto</i>	
Art. 2 -	<i>Presupposto e finalità</i>	
Art. 3 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 4 -	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	
Art. 5 -	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
Art. 6 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	
Art. 7 -	<i>Aliquote del tributo e detrazioni</i>	
Art. 8 -	<i>Esenzioni</i>	
Art. 9 -	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	
Art. 10 -	<i>Versamento del tributo</i>	
Art. 11 -	<i>Importi minimi</i>	
Art. 12 -	<i>Dichiarazione</i>	
Art. 13 -	<i>Rimborsi, compensazione e dilazioni di pagamento</i>	
Art. 14 -	<i>Funzionario Responsabile</i>	
Art. 15 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 16 -	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 17 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 18 -	<i>Norme di rinvio – entrata in vigore</i>	

ART. 1 OGGETTO

1. L'art. 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013 istituisce l'Imposta unica comunale (IUC) composta dall'Imposta municipale propria (IMU) e da una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI).
2. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente al tributo sui servizi indivisibili (TASI) dal comma 669 al 679 e commi dal 681 al 705, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 9 del presente regolamento.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 2. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 4 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano

abituamente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, il trattamento relativo all'abitazione principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

5. Il trattamento previsto per l'abitazione principale si estende altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 707 della legge n. 147/2013 e s.m.i, alle seguenti ipotesi:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n° 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

6. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

ART. 5

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione.

2. L'obbligazione tributaria termina nel giorno in cui si è concluso il presupposto impositivo di cui all'art. 2.

3. Il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni viene considerato per intero.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 7

ALIQUOTE DEL TRIBUTO E DETRAZIONI

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. Il Comune con la medesima deliberazione con la modalità del comma precedente può prevedere apposite detrazioni di imposta.

ART. 8 ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 9 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune, al netto di entrate specifiche a finanziamento dei suddetti:

- a. Servizio di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- b. Servizio Uffici Giudiziari
- c. Servizio di Polizia Municipale;
- d. Servizio Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- e. Servizio di Illuminazione pubblica e servizi connessi;
- f. Servizio di Protezione Civile;
- g. Servizio Idrico Integrato;
- h. Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi;
- i. Servizio necroscopico e cimiteriale;
- j. Servizio Biblioteche, Musei e Pinacoteche

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.

Art. 10 VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune in autoliquidazione, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.

2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.

3. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che il debito d'imposta sia stato interamente assolto. Al fine di regolarizzare il versamento il contribuente che lo effettua deve inviare all'Ufficio Tributi una comunicazione redatta su apposita modulistica indicando:

- a) gli immobili per cui è stato effettuato il versamento anche per conto dei contitolari;
- b) i dati anagrafici dei contitolari per conto dei quali è stato effettuato il versamento.

ART. 11
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore all'importo stabilito dal vigente Regolamento delle Entrate tributarie ed assimilabili.

ART. 12
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ART. 13
RIMBORSI, COMPENSAZIONE E DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Le fattispecie relative ai rimborsi, compensazioni e dilazioni di pagamento sono disciplinate dal vigente regolamento Comunale delle entrate tributarie ed assimilabili.

ART. 14
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 15
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni nei termini previsti dalla normativa vigente.

4. Ai sensi dell'art. 1 comma 164 della Legge 296/2006 l'atto di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale la tariffa si riferisce.
5. Gli interessi sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 16 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 15, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 18 NORME DI RINVIO – ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.